

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 818

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LIBERTINI, SARTORI, FAGNI,  
MERIGGI e CONDARCURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1992

---

Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nel calcolo della buonuscita dei pubblici dipendenti

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge scaturisce dall'esame della sentenza della Corte costituzionale n. 220 dell'11 febbraio 1988, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3 e 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali. Con questa sentenza la Corte, se da un lato riconosce la legittimità della diversità di trattamento, in merito alle indennità di fine rapporto, fra dipendenti pubblici e degli enti locali, dall'altro, auspica un «intervento legislativo volto a ricondurre verso una disciplina omogenea i trattamenti di quiescenza nell'ambito dell'impiego pubblico».

L'attuale normativa configura infatti una notevole differenza fra la indennità di fine rapporto dei dipendenti statali, erogata dall'ENPAS, e quella dei dipendenti degli enti locali, erogata dall'INADEL. Nel computo della indennità di buonuscita (ENPAS) non è compresa l'indennità integrativa speciale, mentre nel calcolo della indennità di anzianità (INADEL) tale beneficio è interamente compreso.

La Corte stessa indica la via da percorrere per raggiungere l'obiettivo di una maggiore omogeneità delle posizioni giuridiche dei pubblici dipendenti, omogeneità prevista anche dalla legge quadro sul pubblico impiego (articolo 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93).

Il disegno di legge riproduce il testo già presentato nella X legislatura (atto Senato n. 2359) che si è chiusa con un nulla di fatto, nonostante le molte sollecitazioni e il

lungo lavoro della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato.

Da molto tempo si è sviluppato nel Paese da parte dei pubblici dipendenti un vasto movimento di protesta e rivendicativo sul problema affrontato dal presente disegno di legge, che ha ormai investito le sedi istituzionali e lo stesso Parlamento. Detto movimento, consapevole della giustezza delle proprie rivendicazioni, ha chiamato in causa la stessa magistratura, sia ordinaria che amministrativa, che ha già emesso numerose sentenze, molte di condanna per l'ente erogatore, altre di remissione al giudice delle leggi, per cui appare oggi non più procrastinabile una soluzione legislativa per mettere ordine nel comparto del pubblico impiego.

D'altra parte era questa la volontà del legislatore nell'emanare la legge quadro 29 marzo 1983, n. 93, che poneva l'obiettivo di omogeneizzazione degli istituti contrattuali nel comparto del pubblico impiego e che fino ad oggi risulta ignorata.

Infatti l'attuale legislazione prevede il calcolo dell'intera indennità integrativa speciale nel computo del premio di fine servizio per i dipendenti degli enti locali e del sistema sanitario, iscritti all'INADEL, a norma del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, così come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 18 novembre 1986 e per i dipendenti del settore privato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297; restano ancora esclusi dal diritto gli impiegati dello Stato e delle Aziende autonome di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, i dipendenti degli enti pubblici non economici, di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, i dipendenti dell'Ente

ferrovie dello Stato di cui alla legge 14 dicembre 1973, n. 829.

Il presente disegno di legge si propone di creare le condizioni per porre termine a questa ingiustificata discriminazione fra i pubblici dipendenti e di avviare quel processo di omogeneizzazione così autorevolmente indicato sia dal legislatore che dalla stessa Corte costituzionale.

Con l'articolo 1 si stabilisce che l'indennità integrativa speciale entra a far parte della base contributiva a norma dell'articolo 38 del già ricordato testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e degli altri ordinamenti previdenziali, creando così le premesse per l'inserimento della stessa nel calcolo della buonuscita, a norma dell'articolo 3 dello stesso testo unico.

Con l'articolo 2 si stabilisce una decorrenza retroattiva, secondo la prescrizione ordinaria, con effetto dalla data di definitiva liquidazione, e non da quella di cessazione dal servizio, per rispondere alle giuste aspettative di quanti, già in quiescenza, da anni si stanno impegnando per eliminare un atto di ingiustizia.

Con l'articolo 3 si prevede il finanziamento dell'operazione di omogeneizzazione che non comporta, peraltro, sensibili oneri per il bilancio dello Stato in quanto alla maggiore uscita corrisponderà una maggiore entrata per l'allargamento della base contributiva.

Con l'articolo 4 si prevede una delega al Governo per il riordino dell'intera materia con le integrazioni necessarie per armonizzarla con la presente legge, per assicurarne il coordinamento e stabilirne i tempi necessariamente dilazionati per l'applicazione che si potrebbero prevedere in cinque anni.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. L'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, entra a far parte della base contributiva, a norma dell'articolo 38 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, nonché delle norme relative ad analoghi ordinamenti previdenziali del personale dello Stato, delle Aziende autonome, dell'Ente ferrovie dello Stato e degli enti pubblici non economici, nei modi e nelle misure attualmente in vigore.

**Art. 2.**

1. Ai dipendenti di cui all'articolo 1 ed ai loro aventi causa, che abbiano definitivamente riscosso la buonuscita nei dieci anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità stessa viene riliquidata d'ufficio, computando nella base di calcolo anche l'indennità integrativa speciale vigente al momento della cessazione dal servizio.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede col maggiore gettito contributivo di cui all'articolo 1 e con l'aumento di un punto percentuale sulle ritenute in conto entrate Tesoro, di cui all'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e delle ritenute per fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla lettera a) dell'articolo 211 del testo unico

delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituita dall'articolo 21 della stessa legge n. 177 del 1976.

Art. 4.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di rendere gradualmente omogenei i trattamenti di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle Aziende autonome e degli enti di diritto pubblico, nel rispetto dei principi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi sono adottati nell'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) si dovrà tener conto del sistema in vigore per i lavoratori privati e per gli altri pubblici dipendenti in modo da agevolare ulteriori iniziative di omogeneizzazione di trattamento;

b) si dovranno osservare criteri di gradualità e progressività che salvaguardino le posizioni acquisite e non deteriorino la complessiva posizione giuridica degli interessati.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al presente articolo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro sessanta giorni dalla data della trasmissione.